



N. 1932-A

Relazione orale
Relatore CUCCA

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 4 maggio 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali

d’iniziativa dei senatori LO MORO, GUALDANI, CIRINNÀ, TOSATO, ANGIONI, CANTINI, CARDINALI, Elena FERRARA, Eva LONGO, MORONESE, PAGANO, PICCOLI, SCIBONA, SUSTA, URAS e ZUFFADA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2015

INDICE

Pareri della 1 ^a Commissione permanente.....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Lo Moro ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	4

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: COCIANCICH)

12 aprile 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti

(Estensore: RUSSO)

19 aprile 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LO MORO
ED ALTRI

Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni di danni degli amministratori locali

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 338 del codice penale)

1. All'articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso»;

c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli componenti».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 338 del codice penale)

1. *Identico:*

a) al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti» **e dopo la parola: «collegio» sono inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»;**

b) *identica;*

c) *identica.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Lo Moro ed altri*)

Art. 2.

(*Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale*)

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) delitto di violenza o minaccia ai singoli componenti di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario previsto dall'articolo 338 del codice penale».

Art. 3.

(*Modifica all'articolo 339 del codice penale*)

1. Dopo l'articolo 339 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 339-bis. - (*Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario*). - Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, **594**, 595, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa dell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».

Art. 4.

(*Modifica all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*)

1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repub-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale*)

1. *Identico*:

«*a-bis*) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario **o ai suoi singoli componenti** previsto dall'articolo 338 del codice penale».

Art. 3.

(***Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale***)

1. *Identico*:

«Art. 339-bis. - (*Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario*). - Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 595, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa dell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».

Art. 4.

(*Modifica all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Lo Moro ed altri*)

blica 16 maggio 1960, n. 570, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

